



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 786

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 14 settembre 2017

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	6
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	14
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	17
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	18
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	25

Commissioni bicamerali

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	32
---------------------------	-------------	----

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	33
<i>Plenaria</i>	»	33

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 14 settembre 2017

Plenaria

413^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) ancor prima di illustrare gli emendamenti a propria firma fa una premessa di carattere generale sulle finalità sottese al disegno di legge n. 2719: esso è volto a fornire una tutela adeguata ai figli minori e a quelli maggiorenni non autosufficienti economicamente che siano rimasti orfani di vittime di omicidi commessi da coniugi, conviventi ovvero da soggetti con i quali le stesse vittime abbiano avuto anche in passato una convivenza ovvero una relazione affettiva; tuttavia l'ambito di applicazione del disegno di legge esclude

tutti i figli minori orfani di vittime di soggetti che, quantunque non abbiano avuto con queste ultime una relazione affettiva, abbiano perseguitato comunque la vittima stessa prima dell'evento tragico; cita, a tale proposito, l'esempio dei figli minori orfani di vittime di *stalkers*. Sotto un diverso profilo occorre poi approfondire la questione delle tutele eventualmente da apprestarsi ai figli minori dell'autore del reato.

Si sofferma quindi sugli emendamenti a propria firma e, in particolare, sull'emendamento 1.5 che prevede, peraltro, il gratuito patrocinio – anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge – per i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore. Dà quindi conto degli altri emendamenti a sua firma che mirano, a vario titolo, a sopprimere la condizione – prevista nel disegno di legge n. 2719 – del vincolo di relazione affettiva della vittima con il proprio assassino – affinché i figli minori, o i maggiorenni non economicamente autosufficienti, rimasti orfani possano comunque beneficiare delle nuove misure di tutela.

A tale riguardo il presidente BUCCARELLA chiede all'oratore una precisazione sulla differente portata degli emendamenti 5.1, 3.1 e 4.1.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) risponde che, al di là del contenuto specifico dei predetti emendamenti, egli auspica che la Commissione possa approfondire le questioni testé illustrate ed ampliare in modo più adeguato e coerente la platea dei minori orfani di vittime di omicidio.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che appare inopportuno estendere i benefici previsti dal disegno di legge già approvato dalla Camera a tutti i minori rimasti, a qualsiasi titolo, orfani di uno e di entrambi i genitori, in quanto l'obiettivo della legge è quello di tutelare specificamente i minori orfani che si trovino nella particolare condizione di aver perso la madre in quanto uccisa e, contestualmente, il padre o la persona o il soggetto con il quale conviveva in quanto reclusi per l'omicidio della prima. Tuttavia – anche al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per un eventuale riassegnazione in sede deliberante – si potrebbe convergere su alcune ipotesi di modifica, come quella di cui all'emendamento 1.2, che prevede di estendere il gratuito patrocinio a tutti i figli minori e i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

Anche la senatrice GINETTI (*PD*) osserva che occorre mantenere la specificità e la *ratio* del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ricorda che la condizione di orfano è uguale per tutti i soggetti minori e, pertanto, occorre evitare di

creare, sul piano normativo, delle irragionevoli disparità di trattamento fra gli stessi.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), a tale riguardo, osserva che le norme del disegno di legge n. 2719 devono essere oggetto di un'attenta riflessione proprio al fine di evitare questo rischio.

La relatrice CIRINNÀ (*PD*) ritiene che le indicazioni emerse nel corso del dibattito siano senz'altro utili ai fini di un'ulteriore riflessione, in vista della fase di votazione degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

DIFESA (4^a)

Giovedì 14 settembre 2017

Plenaria**250^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA***(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017**(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, precisando innanzitutto che la competenza della Commissione si rinviene nel fatto che, per l'Italia, tra i Ministeri di riferimento figura quello della difesa, tramite l'Aeronautica militare.

Ripercorre quindi le fasi che hanno portato all'individuazione del Tecnopolo di Bologna come sede definitiva del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, rammentando che, per rispondere alle attuali sfide tecnologiche, il Consiglio del Centro aveva deciso, nel 2015, di procedere a una competizione internazionale per definire dove ospitare un nuovo *Data Centre*, all'esito della quale la struttura bolognese è stata individuata come sede. Tra marzo e giugno del corrente anno si sono quindi tenute diverse riunioni bilaterali tra rappresentanti del Governo italiano (tra cui esponenti del Ministero della Difesa), regione Emilia-Romagna e rappresentanti del Centro e, nell'ultima di queste, il 22 maggio scorso, si è chiuso il negoziato su un testo definitivo che contiene gli elementi tecnici relativi alla messa a disposizione dell'area oltre alle disposizioni sui privilegi e le immunità. Detto testo è stato poi approvato

dal Consiglio del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017, che ha altresì approvato un'intesa complementare, di natura amministrativa, tra il centro, il Governo italiano e la Regione Emilia-Romagna, atta a regolare nel dettaglio i rapporti tra i tre soggetti. L'intesa formalizza altresì il pieno assenso della regione all'utilizzazione di un immobile di proprietà regionale per le finalità previste dall'accordo.

Conclude fornendo una breve descrizione degli otto articoli e dei due allegati che compongono l'accordo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) osserva che i sistemi di previsione definiti a livello europeo sembrano presentare alcune lacune, come attestato dalla mancata previsione, nel corso della corrente estate, di un'importante perturbazione nell'area centro-settentrionale dell'Adriatico (originata da un fenomeno di bassa pressione creatosi nei Balcani).

Considerato che la predetta perturbazione era stata invece correttamente prevista dai modelli elaborati negli Stati Uniti, auspica la promozione di un'efficace integrazione tra i due sistemi, europeo ed americano.

Il sottosegretario ROSSI, nel rilevare che le argomentazioni del senatore Divina non concernono direttamente l'accordo all'esame della Commissione e nell'escludere responsabilità dirette dell'Aeronautica militare in relazione agli eventi meteorologici citati, osserva che l'attuale impianto tecnico e normativo non esclude comunque la possibilità di sviluppare nuovi modelli previsionali.

Il senatore FORNARO (*Art.1-MDP*) osserva che la meteorologia è una scienza complessa, e sottolinea la forte influenza determinata dai cambiamenti climatici sulla capacità predittiva degli attuali modelli, che non riescono a considerare efficacemente le violente perturbazioni originate dall'incontro di masse di area fredda con masse di innaturale calore determinato dall'innalzamento della temperatura dei mari. Sotto questo aspetto, un'eventuale integrazione con i modelli americani potrebbe apportare dei benefici, stante l'esperienza degli Stati Uniti nello studio di fenomeni meteorologici violenti, quali gli uragani.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) presenta una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il presidente LATORRE (PD), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo osservando che i profili di competenza della Commissione riguardano l'articolo 25 del provvedimento, che disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali dell'UE.

Recependo una specifica osservazione formulata dalla Commissione difesa in sede consultiva, la Camera ha peraltro modificato la disposizione originaria introducendo la disciplina direttamente all'interno della legge n. 145 del 2016 (c.d. «Legge quadro» sulle missioni internazionali), novellandone opportunamente l'articolo 17 tramite l'inserimento di due ulteriori commi finalizzati a disciplinare il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

Prosegue quindi la propria esposizione osservando che, stando alla relazione illustrativa allegata al testo presentato in prima lettura, la modifica alla legge n. 145 del 2016 appare funzionale alla realizzazione di due obiettivi. Il primo è rappresentato dall'esigenza di dare attuazione ad alcune decisioni del Consiglio dell'Unione europea adottate a norma del paragrafo 3 del titolo V del Trattato sull'Unione europea, in base al quale gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della Politica di sicurezza e difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Il secondo scopo è invece rappresentato dalla necessità di prevedere una disciplina permanente del trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa alle missioni, in linea con lo spirito della recente n. 145 del 2016, che ha previsto una normativa di carattere generale sulle missioni con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale in esse impiegato e ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse.

Passando al dettaglio, rileva quindi che il nuovo comma 2 del novellato articolo 17 della legge n. 145 del 2016 prevede che l'indennità di missione – corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio di azione esterna – si calcoli in conformità ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5 della medesima legge. Il nuovo comma 3 invece subordina la corresponsione

del trattamento di missione previsto all'autorizzazione effettiva, da parte dell'Italia, della partecipazione ad iniziative e missioni del Servizio europeo per l'azione esterna: tale autorizzazione, sulla scorta degli articoli 2 e 3 della legge n. 145 del 2016, viene disposta con deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzazione delle Camere mediante appositi atti di indirizzo.

Conclude formulando una proposta di relazione favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale e per dichiarazione di voto, la predetta proposta di relazione favorevole, previa verifica del numero legale, è posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (n. COM (2017) 294 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Istituzione del Fondo europeo per la Difesa (COM (2017) 295 definitivo) (n. 405)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà n. COM(2017) 294 definitivo e dell'atto comunitario n. 405, e rinvio)

Considerata l'evidente analogia di materia tra gli atti in titolo, il presidente LATORRE propone alla Commissione di dar luogo ad un esame congiunto, con un'unica discussione generale.

Stante la diversa natura degli atti predetti, l'esame darà luogo, tuttavia, a due esiti distinti.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il relatore FORNARO (*Art.1-MDP*) illustra congiuntamente i due documenti, sottolineando innanzitutto l'evidente collegamento esistente con il documento di riflessione sul futuro della Difesa europea, volto a prefigurare una serie di opzioni possibili ma del quale, però, non è previsto l'esame da parte della Commissione.

Per quanto attiene, nel dettaglio, alla Comunicazione sull'istituzione del Fondo europeo per la Difesa, osserva quindi che essa si riallaccia al Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, anch'esso avente natura di comunicazione e già esaminato da questa Commissione, che era incentrato proprio sulla proposta di istituire di un Fondo europeo per la difesa, articolato in due sezioni: l'una dedicata alla ricerca e l'altra alle capacità. Entrambe le sezioni entreranno poi a regime con l'avvio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tuttavia, loro operatività viene parzialmente anticipata attraverso una fase transitoria finaliz-

zata a testarne il funzionamento e definirne le caratteristiche, oltre a finanziare direttamente i primi progetti.

Relativamente alla sezione ricerca del fondo, rileva quindi che essa è di fatto in funzione: lo scorso 11 aprile è stata infatti adottata la decisione di finanziamento, per il 2017, dell'azione preparatoria. Si tratta di 25 milioni di euro, cui si sommeranno, nelle intenzioni della Commissione, 40 milioni nel 2018 e 25 milioni nel 2019, per un totale di 90 milioni di euro in tre anni (2017-2019), destinati a finanziare ambiti di ricerca ritenuti cruciali per consentire lo sviluppo di alcuni sistemi di difesa chiave.

Scopo dell'azione preparatoria è dimostrare il valore aggiunto della ricerca e tecnologia finanziata dalla UE nell'ambito della difesa al fine di preparare, dopo un'ampia consultazione, un vero e proprio programma di ricerca dedicato nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, dalla dotazione attesa di 500 milioni di euro l'anno, interamente finanziati dal bilancio dell'Unione.

Non è stato ancora stabilito il rapporto tra questo programma e il successore di *Horizon 2020*. La scelta delle priorità in materia di capacità e di ricerca sarà effettuata dagli Stati, con l'ausilio dell'EDA.

Per quanto attiene, invece, alla sezione capacità, osserva che viene sempre previsto un avvio in due fasi. La prima, relativa agli anni 2019 e 2020, è subordinata all'adozione, entro il 2018, della proposta di regolamento COM (294) adottata contestualmente dalla Commissione europea, e relativa all'istituzione di un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (*European Defence Industrial Development Programme*), di 245 milioni per il 2019 e 255 milioni per il 2020 finalizzato a co-finanziare la fase di sviluppo: poiché si tratta di un co-finanziamento al 20 per cento, il totale degli investimenti, compresa la quota a carico degli Stati membri, ammonterà ad almeno 2,5 miliardi nei due anni.

In questa fase iniziale verranno co-finanziati progetti che coinvolgono almeno tre imprese appartenenti ad almeno due Stati membri. A differenza della dell'azione preparatoria, in questo caso sarà la Commissione a essere responsabile dell'esecuzione generale del programma, laddove all'EDA verrà riservato solo un ruolo nell'identificazione delle priorità e dell'armonizzazione dei criteri tecnici. Sono inoltre previsti meccanismi per creare sinergie con una cooperazione strutturata permanente (PESCO), qualora istituita. Il programma, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, dovrebbe essere portato a 1 miliardo di euro annui, il che, con il co-finanziamento nazionale, permetterebbe di giungere ai 5 miliardi che la Commissione prefigurava nel Piano d'azione di novembre 2016.

Per quanto riguarda invece la fase di acquisizione, rispetto alla quale i margini per un co-finanziamento europeo sono ridotti, il fondo non interverrà direttamente bensì attraverso un pacchetto di strumenti finanziari, al cui approntamento la Commissione sta provvedendo, finalizzato a facilitare la cooperazione tra gli Stati e le imprese anche nella fase di sviluppo.

Relativamente, quindi, nello specifico, alla proposta di regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale

della Difesa, pone l'accento sul fatto che esso rappresenta la prima proposta legislativa adottata dalla presentazione della «Strategia globale» e comunque dall'avvio dell'intenso dibattito sulla costruzione della difesa europea. Inoltre, se approvato, sarebbe il primo atto normativo dell'Unione europea a istituire un programma co-finanziato dal bilancio dell'Unione e finalizzato esplicitamente alla difesa.

Per quanto concerne, quindi, i profili di sussidiarietà, osserva che il documento precisa che il favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nel settore della difesa, rafforzando la cooperazione tra imprese stabilite in diversi Stati membri, costituisce un'azione intrinsecamente transnazionale che riguarda più Stati membri e, in questo senso, non può essere svolta in modo totalmente soddisfacente dai singoli Stati membri, sottolineando anche che l'industria della difesa dell'Unione soffre di bassi livelli di investimento ed è caratterizzata dalla frammentazione lungo i confini nazionali, che ha portato a persistenti duplicazioni.

Relativamente, invece, ai profili di proporzionalità dell'intervento dell'Unione, osserva che essa viene garantita dal fatto che l'atto riguarda in modo particolare l'ambito con il più deciso impatto sulla competitività del settore, ad esempio fornendo un sostegno finanziario alle azioni durante la fase di sviluppo. Alla luce del fatto che la fase di sviluppo risulta essere una delle più rischiose e quindi uno dei principali ostacoli nella catena dei progressi tecnologici in un progetto, l'Unione contribuirà in parte ai costi di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa al fine di sbloccare progetti di sviluppo cooperativi.

L'oratore rileva quindi che la proposta di regolamento, presentata nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale, prevede una copertura attraverso la riduzione delle dotazioni già previste per il meccanismo per collegare l'Europa (-145 milioni), i programmi europei di navigazione satellitare, in particolare Galileo (-135 milioni), il programma europeo di osservazione della terra (-15 milioni) e il progetto ITER sulla fusione nucleare (-80 milioni). La restante quota deriverà invece da una riduzione del margine non assegnato (-125 milioni). Ciò potrebbe costituire a suo avviso, un elemento di criticità. Relativamente alle tempistiche di approvazione, comunque, la Commissione proporrà che alla proposta sia riservato un trattamento prioritario da parte delle tre istituzioni, in modo da giungere a un accordo con il Parlamento e il Consiglio all'inizio del 2018 e consentire così un finanziamento dei primi progetti nel 2019.

Osserva, inoltre, che andrebbero attentamente valutati gli effetti della Brexit sull'attività dell'azienda italiana Leonardo, che vanta una forte presenza nel Regno Unito e che potrebbe risentire negativamente della situazione.

Da ultimo, osserva che il co-finanziamento di progetti che coinvolgano almeno tre imprese appartenenti ad almeno due Stati membri potrebbe, nei fatti, favorire eccessivamente il concentramento delle risorse sulle iniziative poste in essere dall'asse franco-tedesco, con risvolti critici

per l'Italia. Potrebbe essere allora più opportuno prevedere che anche il numero minimo di Stati membri partecipanti sia innalzato a tre.

Si apre la discussione generale congiunta.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare il relatore per la compiuta esposizione e nel sottolineare l'importanza dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, osserva che, stante l'oggettiva esistenza di profonde sinergie politiche tra la Francia e la Germania, sta all'Italia definire un'efficace strategia politica per ritagliarsi un proprio ruolo specifico, non confinato in ambiti marginali. Osserva inoltre che, compatibilmente con la fine della legislatura, sarebbe opportuno che la Commissione si focalizzasse sulle tematiche sottese agli atti in titolo anche nei primi mesi del 2018.

Conclude dando lettura delle osservazioni della 3^a (favorevoli con condizione) e della 14^a Commissione (favorevoli con rilievi).

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) pone innanzitutto l'accento sul difficile quadro politico in cui si collocano i documenti all'esame della Commissione, soprattutto alla luce dei recenti comportamenti francesi. Condivide inoltre le perplessità formulate dal relatore sul co-finanziamento di progetti che coinvolgano almeno tre imprese appartenenti ad almeno due Stati membri.

Il relatore FORNARO (*Art.1-MDP*) ribadisce l'opportunità di riconfigurare il co-finanziamento in modo da superare logiche di natura bipolare.

Il presidente LATORRE evidenzia, a sua volta, la natura squisitamente politica della questione.

Il sottosegretario ROSSI, nel sottolineare la particolare valenza degli atti all'esame della Commissione, invita a considerare attentamente anche quanto rilevato dalla Commissione affari esteri nelle proprie osservazioni.

Il relatore FORNARO (*Art.1-MDP*) rileva inoltre che, a livello politico, appare necessario sciogliere l'importante nodo dei rapporti con l'Alleanza atlantica, che assumerebbero diversi connotati a seconda del fatto che l'Europa voglia farsi o meno pienamente carico della propria difesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886**

La Commissione difesa,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge europea
2017;
formula una relazione favorevole.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 14 settembre 2017

Plenaria

795^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2284) Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al provvedimento in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287-bis, 459 e 1116-A) Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il relatore LAI (PD) ricorda che per quanto di competenza sul testo non vi sono osservazioni, posto che sono state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Relativamente agli emendamenti, per quanto riguarda quelli ripresentati dinanzi all'Assemblea, segnala che non vi sono osservazioni da formulare, posto che – trattandosi di disegno di legge collegato – la Commissione si è già espressa in senso di nulla osta.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione, occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 1.201, 1.202, 1.203, 2.211, 4.200, 5.200, 5.201, 5.0.200 e 5.0.201. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.213, 2.215 e 4.202. Occorre altresì valutare le proposte 1.204, 1.221, 2.200 (in relazione ai punti 4 e 8), 2.204, 2.205, 2.217, 2.218, 4.201 e 4.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, in relazione al testo, fa presente che l'istruttoria inizialmente condotta dagli uffici del Ministero non è stata purtroppo svolta in modo sufficientemente approfondito. Sono pertanto emerse, successivamente all'approvazione del testo da parte delle Commissioni di merito, una serie di problematiche non rilevate nell'esame degli emendamenti. Segnala, in particolare, che, in relazione all'articolo 2, comma 4, lettera g), capoverso 2 del testo, concernente l'Accademia nazionale di danza, è emersa la necessità che la relazione tecnica di passaggio venga integrata con le osservazioni formulate sul punto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo circa l'assenza di oneri. In relazione all'articolo 4, comma 3, del testo, concernente le risorse destinate al teatro dell'Eliseo, per la successione dei provvedimenti diversi sul punto in questione, fa presente che si è venuta a determinare una doppia copertura che pertanto, pur non implicando una violazione dell'articolo 81 della Costituzione, parrebbe comunque opportuno correggere.

Infine, in relazione all'articolo 5, comma 1, del provvedimento, concernente il cosiddetto «*art-bonus*», segnala come la disposizione comporti, secondo un ulteriore approfondimento degli uffici finanziari, un'estensione non coperta della platea dei soggetti interessati: si è provveduto, pertanto, a quantificarne gli oneri ai fini della realizzazione di una corretta copertura e a indicare le risorse a copertura.

Passando all'esame degli emendamenti, concorda con il Relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.201, 1.202, 1.203, 2.211, 4.200, 5.200, 5.201, 5.0.200 e 5.0.201. Concorda, altresì, sulla maggiore onerosità degli emendamenti 2.213, 2.215 e 4.202. Mentre la proposta 1.204 non presenta profili problematici, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.221, dal momento che l'utilizzo ivi previsto del Fondo speciale di parte corrente ne azzererebbe la consistenza. Sulla proposta 2.200, ritiene che il punto 4 non presenti profili finanziari significativi, mentre sul punto 8 propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà ritenendo opportuno l'inserimento di una clausola di salvaguardia che ne assicuri la neutralità finanziaria. Mentre le proposte 2.204, 2.205, 2.217, 2.218 e 4.201 non presentano profili di onerosità, sull'emendamento 4.0.200 propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Co-

stituzione in quanto la proposta non risulta coperta relativamente all'anno 2018. Segnala, inoltre, che, a seguito dell'istruttoria condotta dagli Uffici, presenterebbero profili di onerosità anche gli emendamenti 1.224, 2.212, 2.220, 2.309, 2.314 e 2.318 che pertanto chiede di verificare ulteriormente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 14 settembre 2017

Plenaria

484^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa, dichiara aperta la discussione generale.

Quindi, in assenza di richieste di intervento, propone di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 14 settembre 2017

Plenaria**333^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARINELLO*indi del Vice Presidente*
CALEO*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (n. 435)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo che novella il Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016). Esso reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE – inclusa nell'allegato B della medesima legge – relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza ivi definiti. Esso inoltre prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi, perseguendo obiettivi quali: la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative, l'aggiornamento dei valori limite di emissioni di legge, la certezza e l'efficacia del sistema dei controlli e l'aggiornamento del sistema delle sanzioni. Segnala che l'istruttoria governativa dell'atto si è svolta nel 2016 e 2017, ad opera del Coor-

dinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, che ha operato mediante un gruppo di lavoro composto dal Ministero dell'ambiente e dalle Regioni e Province autonome maggiormente interessate. Tale gruppo di lavoro è stato incaricato della elaborazione di una proposta iniziale che è stata poi esaminata dall'Istituto superiore di sanità e dal Coordinamento stesso, al fine di giungere al testo oggi in esame. Nell'*iter* descritto non vi è stato dunque coinvolgimento di altri *stakeholder*, quali le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste. Procedo quindi ad illustrare i contenuti specifici del provvedimento, che si compone di 6 articoli e di 6 allegati. In particolare, l'articolo 1 apporta una serie di modifiche e integrazioni alle norme del titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed attività, al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla direttiva 2015/2193/UE relativamente alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi e di perseguire gli obiettivi indicati dai criteri di delega. La gran parte delle disposizioni necessarie al recepimento delle norme della direttiva è contenuta nel numero 3) della lettera g), che inserisce nel testo del Codice il nuovo articolo 273-*bis* volto a disciplinare i medi impianti di combustione, vale a dire gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 megawatt e inferiore a 50 megawatt. Tale articolo disciplina, in particolare, le procedure autorizzative; i limiti di emissione, anche rinviando agli allegati; i termini per l'avvio dell'istruttoria per l'adeguamento alle nuove disposizioni; le regole per l'aggregazione degli impianti; le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei medi impianti di combustione. Ulteriori norme funzionali al recepimento della direttiva sono contenute nella lettera b), che recepisce le nuove definizioni introdotte dalla direttiva stessa. Al fine di attuare il riordino e la razionalizzazione della disciplina vigente, l'articolo 1 introduce diverse disposizioni, tra cui si segnalano quelle volte a chiarire i compiti del gestore e dell'autorità competente. Il gestore effettua il monitoraggio, mentre i controlli spettano all'autorità competente, salvo il caso in cui si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo a cui l'autorizzazione attribuisca anche la funzione di mezzo di accertamento. Con la lettera f), tra l'altro, si estende la possibilità di previsione di autorizzazioni generali e si prolunga la durata di tali autorizzazioni generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal sistema vigente). La stessa lettera, al numero 8), introduce un nuovo articolo del Codice (art. 272-*bis*), che consente alle Regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. Ulteriori disposizioni riguardano i nuovi poteri di ordinanza attribuiti all'autorità competente (cfr. lett. e), n. 14), e lett. n)), per consentirle di impartire al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nonché l'aggiornamento del sistema delle sanzioni (operato dalla lettera o)), in attuazione di quanto richiesto dalla delega. L'articolo 2 modifica la parte V del Codice, che reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare nei

Titoli II e III, in materia, rispettivamente, di impianti termici civili e di combustibili. Si modifica l'articolo 282 del Codice, definendo, nel Titolo II, l'ambito di applicazione in materia di impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt, prevedendo che la fattispecie dell'aggregazione con altri impianti resta soggetta ad una serie di disposizioni del Codice, in raccordo con le disposizioni del Codice novellate da altre parti dell'atto in esame (lettera *a*). Si pone a carico del produttore di impianti termici civili l'attestazione, per ciascun modello prodotto, della conformità alle caratteristiche tecniche previste e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286 (novellato in più punti dallo schema in esame). L'idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura, e che i rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile in commercio deve essere accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all'installazione (lettera *a*), punto 2). Si interviene poi sull'articolo 283 del Codice, con nuove definizioni di «medio impianto termico civile» e di «autorità competente» (lettera *b*). In materia di autorizzazioni e registrazioni, si apportano modifiche all'articolo 284 del Codice, da un lato coordinando le norme con novelle operate dall'atto, prevedendo che l'installatore verifichi e dichiari che l'impianto è dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-*bis*; dall'altro introducendo all'articolo 284 del Codice i tre nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. Questi prevedono che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-*quater* entro il 1° gennaio 2029. Ciascuna autorità competente è tenuta a curare un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili, effettuando o negando l'iscrizione nel registro autorizzativo entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti (lettera *c*). Si apportano modifiche di coordinamento normativo alla lettera *d*). Le modifiche introdotte dalla lettera *e*) riguardano l'articolo 286 del Codice relativo ai valori limiti di emissione. Esse prevedono, innanzitutto, che le emissioni rispettino, oltre ai limiti previsti dal Codice, anche quelli sanciti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria redatti dalle Regioni ed introducono i riferimenti ai valori limite da rispettare anche per i medi impianti termici civili esistenti. Inoltre, intervengono nella disciplina dei controlli annuali dei valori di emissione svolti dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, prevedendo la possibilità, in alcuni casi, di effettuare controlli triennali. Introducono poi una procedura da seguire nei casi di accertata non conformità dei valori per i medi impianti termici civili che prevede, in caso di pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria, la sospensione dell'attività dell'impianto. Infine, indicano, sempre per i medi impianti termici civili, la documentazione da conservare. La lettera *f*) interviene invece sull'articolo 288 del Codice, relativo alle

sanzioni e ai controlli, al fine di adeguarlo alle modifiche agli articoli 282, 284 e 286 e di recepire alcune disposizioni della Direttiva (Ue) 2015/2193. Essa, tra l'altro, estende le sanzioni anche ai produttori di impianti termici civili e inserisce una sanzione per il responsabile dell'esercizio che non rispetta gli obblighi di registrazione. Inoltre, prevede un aggiornamento dei soggetti sanzionabili nei casi di inadempienza contemplati. Infine, inserisce nuovi obblighi in materia di controlli, tra cui quello di messa a disposizione di dati. La lettera g) invece, interviene su alcuni aspetti formali del testo. Si sostituisce poi l'articolo 294 del Codice in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione, prevedendo, tra l'altro, che gli impianti siano dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile (lettera h)). L'articolo 3 modifica in più punti l'Allegato I alla parte V del Codice, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti, introducendo nuovi valori sulla base della disciplina europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti. Detta norme per l'applicazione dei nuovi valori limite di emissione e per l'adeguamento a tali valori da parte degli impianti esistenti. Ulteriori modifiche all'Allegato I sono volte ad adeguare le disposizioni alla nuova disciplina, nonché ad elencare gli elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, in conformità con la direttiva. L'articolo 4 reca modifiche ai seguenti allegati della Parte quinta del codice ambientale: allegato IV, parte I, relativo agli impianti che non sono assoggettati ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; allegato V, in materia di emissioni di polveri e sostanze organiche liquide; allegato VI, recante i criteri per la valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite; allegato IX, parte III, sui limiti di emissione degli impianti termici civili. L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto a decorrere dal 19 dicembre 2017. Detta altresì disposizioni applicabili agli impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali e che, alla predetta data, utilizzano sostanze o miscele pericolose, al fine di assoggettarli – entro i successivi 3 anni – alla procedura di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione, il presidente MARINELLO dichiara conclusa tale fase procedurale.

Illustra quindi la proposta di relazione favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di relazione illustrata è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVIII*) prosegue l'illustrazione degli emendamenti a sua firma. In particolare, gli emendamenti 1.13 e 1.14 mirano ad una migliore definizione del novero dei soggetti che possono offrire supporto tecnico-scientifico ai gestori degli enti parco. Gli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.26 cercano di correggere le incongruenze del nuovo articolo 4 della legge n. 394 del 1991, i cui contenuti destano perplessità, in particolare per i riferimenti alle politiche per la mitigazione e l'adattamento climatico non consoni alla definizione del Piano nazionale di sistema per le aree naturali protette. Si sofferma poi ad illustrare gli emendamenti 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20 e 4.27, che correggono le storture più evidenti del nuovo articolo 7 della legge n. 394 del 1991. Forti criticità presenta altresì l'elenco del comma 1 dell'articolo 7, che individua gli obiettivi che beneficiano delle misure di incentivazione grazie alla destinazione di una quota delle risorse dei Piani operativi regionali. In particolare, gli emendamenti 4.31, 4.33 e 4.34 definiscono meglio l'ambito di intervento sui nuclei abitativi rurali. Oltre a risolvere questioni formali, come nel caso degli emendamenti 4.41 e 4.62, gli emendamenti mirano a migliorare i contenuti dell'elenco dell'articolo 7, come nel caso degli emendamenti 4.70 e 4.71. Obsoleto appare il riferimento alle tecnologie ADSL, recato dalla lettera l) dell'elenco in parola. Dopo aver illustrato gli emendamenti 4.81 e 4.97, si sofferma sull'emendamento 4.115, che inserisce nell'elenco degli obiettivi la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i residenti e per le attività economiche collocate all'interno delle aree protette dei territori montani, e sull'emendamento 4.120, che considera la realizzazione di interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*.

Non essendovi altri interventi in sede di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il presidente CALEO dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

La 13^a Commissione permanente del Senato, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, approva una relazione favorevole, con la seguente osservazione:

gli articoli 19, 20 e 21, condivisibili nell'obiettivo di ridurre il costo energetico dei grandi consumatori, tengano in debito conto la necessità di articolare la componente A3 in modo da proseguire con gli incentivi alla valorizzazione dell'energia proveniente dagli impianti di produzione energetica rinnovabile, in sintonia con le indicazioni della bozza della Strategia energetica nazionale in corso di definizione in questi giorni ad opera del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 14 settembre 2017

Plenaria**287^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge n. 2886, costituente la legge europea 2017, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, spiegando che si tratta del quinto disegno di legge europea dall'approvazione della legge n. 234 del 2012 e, quindi, dall'inizio della legislatura.

Ricorda, al riguardo, la legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis*), la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) e la legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016).

Secondo la relatrice, valutando insieme le quattro leggi di delegazione già approvate con la quinta, già licenziata al Senato ad agosto e ora all'esame della Camera, si ha la misura dell'eccellente lavoro svolto dal Governo e dal Parlamento nel recepimento della normativa europea durante questa XVII Legislatura.

Peraltro, il dato è confermato dai positivi dati sulle infrazioni, che sono oggi, rispetto alle 120 del 2014, in numero pari a 65, di cui 54

per violazione del diritto dell'Unione, mentre 11 per mancato recepimento di direttive.

Rileva, quindi, come il disegno di legge europea 2017 si componga di 30 articoli, di cui 16 aggiunti nel corso dell'esame in prima lettura, suddivisi in 8 Capi.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di avvocati «stabiliti», ovvero degli avvocati che conseguono il proprio titolo abilitativo in un altro Stato membro ed esercitano stabilmente la professione in Italia. Viene ridotto da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione in ambito UE ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, così uniformando la disciplina a quella degli avvocati italiani. Si prevede altresì la proficua frequentazione della Scuola superiore dell'Avvocatura.

L'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, si riferisce alla tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su Internet. È attribuito all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare in via cautelare, ai prestatori di servizi della società dell'informazione, la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, che sarà obbligatoria dal 1° settembre 2018. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata prevista una sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari. È stato inoltre introdotto, sempre a decorrere dal 1° settembre 2018, l'obbligo di redigere in formato elettronico le ricette per i mangimi medicati (ossia modificati con miscele autorizzate).

L'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, predispone, novellando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, sanzioni per alcune violazioni del regolamento (UE) n. 531/2012, relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 2015/2120, relativo all'accesso «a un'Internet aperta». Sono previsti poteri cautelari dell'AGCOM volti a far cessare, sentiti gli operatori interessati, i comportamenti vietati. La rubrica dell'articolo fa riferimento al caso EU-Pilot 8925/16/CNECT.

L'articolo 5 reca disposizioni per la completa attuazione della decisione-quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a seguito del caso EU-Pilot 8184/15/JUST. Si interviene sull'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, che ha disposto che i fatti di negazionismo costituiscano una circostanza aggravante delle fattispecie delittuose di discriminazione razziale. Con l'articolo in esame la circostanza aggravante viene ampliata fino a comprendere, oltre che i fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro «minimizzazione in modo grave» o la loro apologia. Il negazionismo viene al-

trèsì ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese.

L'articolo 6, modificato in prima lettura, aggiorna la disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, prevista dalla legge europea 2015/2016 in attuazione della direttiva 2004/80/CE. È richiamata la procedura di infrazione n. 2011/4147, che ha condotto alla condanna dell'Italia per inadempimento all'obbligo di recepimento della direttiva (sentenza dell'11 ottobre 2016, causa C-601/14). In particolare, si rimuovono le condizioni reddituali per accedere all'indennizzo, nonché la necessità della previa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato; si ammettono inoltre i percettori, per lo stesso fatto, di somme, sino a 5.000 euro, erogate da soggetti pubblici o privati e si ampliano i casi di indennizzo. La disposizione estende inoltre la disciplina indennitaria a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 (come richiesto dalla direttiva), mentre la legge europea 2015-2016 lo limitava alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016). Si prevede che i soggetti cui viene concesso il diritto all'indennizzo abbiano l'onere di proporre la domanda entro il termine di decadenza di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. Viene infine ampliata la dotazione finanziaria necessaria per corrispondere gli indennizzi ai soggetti lesi.

L'articolo 7, modificato dalla Camera dei deputati, introduce una nuova disciplina dei rimborsi IVA, riconoscendo una somma a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che sono tenuti a prestare garanzia a favore dello Stato in relazione alle loro richieste di rimborso dell'IVA. Per il ristoro dei costi connessi al rilascio della garanzia è prevista una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. L'articolo 7 mira a risolvere la procedura di infrazione n. 2013/4080.

L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, reca modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta, al fine di chiudere il caso EU-Pilot 9164/17/TAXU. È previsto un termine di decadenza di due anni per presentare domanda di restituzione dell'imposta non dovuta.

L'articolo 9 modifica la disciplina dell'IVA nelle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE. Si introduce nell'articolo 8 del D.P.R. n. 633 del 1972, sull'IVA, la qualificazione come cessioni all'esportazione non imponibili per quelle effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo che provvedono al trasporto e alla spedizione dei beni al di fuori del territorio dell'Unione in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 10 concerne il regime fiscale delle navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico europeo. Si estende il vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche nei confronti di soggetti re-

sidenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in Registri di Paesi UE o SEE. La disposizione è finalizzata alla chiusura del caso EU-Pilot 7060/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha ravvisato l'incompatibilità con il diritto europeo delle disposizioni agevolative di natura fiscale connesse all'utilizzo di navi iscritte nel RII, precluse ai soggetti che utilizzano navi non battenti bandiera italiana.

L'articolo 11 dispone in merito alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, stanziando le risorse necessarie. La finalità è di risolvere definitivamente il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, cui sono associate le sentenze della Corte di giustizia del 26 giugno 2001 (causa C-212/99) e del 18 luglio 2006 (causa C-119/04), che hanno stabilito che i lettori avessero diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito.

L'articolo 12, modificato nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, disciplina la produzione e la commercializzazione – per il tramite di una serie di indicazioni obbligatorie da riportare sugli imballaggi, sui recipienti e sulle etichette – delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele, così dando attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203, relativamente alla quale è stata aperta la procedura di infrazione n. 2017/0129 per mancato recepimento. Ricorda, in proposito, che l'articolo 21 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) aveva già autorizzato il Governo a dare attuazione alla citata direttiva mediante regolamento. La delega è rimasta inattuata. Considerata l'esigenza di dettare anche una disciplina sanzionatoria, ora prevista dai commi da 9 a 16 del presente articolo, si è ritenuto necessario adottare un provvedimento di rango primario.

L'articolo 13, introdotto durante l'esame alla Camera su iniziativa del Governo, reca disposizioni in materia di anagrafe equina, volte all'adeguamento ai regolamenti (UE) nn. 2016/429 e 2015/262. Viene stabilito che l'anagrafe degli equidi, precedentemente gestita dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine, sia ora organizzata e gestita dal Ministero della Salute.

L'articolo 14, introdotto in prima lettura sulla base del caso EU-Pilot 8443/16/MOVE, stabilisce che la proroga della validità di un certificato medico scaduto, prevista per il caso in cui il lavoratore marittimo si trovi in viaggio in quanto imbarcato, non possa superare i tre mesi.

L'articolo 15, introdotto alla Camera, reca disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose.

L'articolo 16, in materia di tutela delle acque, reca modifiche all'articolo 78-*sexies* del codice dell'ambiente, che definisce i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque. Si prevede che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province

autonome al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. L'ISPRA rende disponibile l'elenco di laboratori dotati delle metodiche di analisi disponibili. La disposizione è finalizzata a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

L'articolo 17, in materia di acque reflue urbane, modifica la tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del codice dell'ambiente, la quale fissa limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili. Si stabilisce che gli stessi limiti – riferiti al contenuto di fosforo e azoto – vengano monitorati non in relazione alle potenzialità dell'impianto, ma con riferimento al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano espresso in abitanti equivalenti. La disposizione è finalizzata a garantire una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca numerose modifiche al codice dell'ambiente in materia di emissioni industriali, al fine del corretto recepimento della direttiva 2010/75/UE, anche sulla base del caso EU-Pilot 8978/16/ENVI.

L'articolo 19, aggiunto in prima lettura, dispone la revisione del vigente sistema tariffario di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica. La rubrica fa riferimento alla Comunicazione 2014/C 200/01, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020.

L'articolo 20, introdotto alla Camera, modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina i criteri e i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La rubrica dell'articolo fa riferimento all'adeguamento alla citata Comunicazione 2014/C 200/01, relativamente al sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 21, aggiunto in prima lettura, dispone in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (metano) la revisione del vigente sistema di corrispettivi pagati dalle imprese industriali attraverso la tariffa di trasporto gas. Anche per tale articolo c'è il richiamo alla Comunicazione 2014/C 200/01, relativamente alle imprese a forte consumo di gas naturale.

L'articolo 22 apporta modifiche alla legge n. 234 del 2012. La Segreteria del CIAE perde la qualificazione di «ufficio». Il Parlamento viene posto in condizione di conoscere tutti gli atti delegati adottati dall'Unione, i cui riferimenti saranno indicati nella relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea. Inoltre, si consente al Governo di recepire celermente gli atti delegati che «recano meri adeguamenti tecnici», senza utilizzare, in questo caso, lo strumento proprio della legge di delegazione europea e i tempi e le procedure previsti dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che saranno invece utilizzati per tutti gli altri atti delegati.

L'articolo 23, introdotto alla Camera dei deputati, reca disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e alla sicurezza dei relativi componenti. Si conferma, in particolare, la competenza del Prefetto al rilascio del certificato di abilitazione di manutentore degli ascensori e si disciplina la prova-teorico pratica per il suo conseguimento.

L'articolo 24, introdotto alla Camera, obbliga i gestori del traffico telefonico e telematico a conservare per settantadue mesi i dati di traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga all'articolo 132 del codice della privacy, che prevede termini sino a ventiquattro mesi. La finalità è quella di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati. Viene specificato che in tal modo si dà attuazione all'articolo 20 della direttiva 2017/541/UE, sulla lotta contro il terrorismo, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata.

L'articolo 25 disciplina il trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa a iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea.

L'articolo 26, aggiunto dalla Camera dei deputati, individua nell'E-NAC l'autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014.

L'articolo 27, introdotto nell'altro ramo del Parlamento, prevede che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea, le rappresentanze diplomatiche e consolari possano avvalersi, nei limiti del suddetto finanziamento, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 28, aggiunto alla Camera, apporta modifiche al codice della *privacy* in attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679, di cui anticipa talune disposizioni.

L'articolo 29, anch'esso introdotto alla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di funzionamento del Garante dei dati personali, finalizzate a potenziarne la struttura e gli uffici in vista dell'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679.

L'articolo 30, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per gli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'ampia esposizione svolta e coglie l'occasione per ricordare l'intesa, ormai consolidatasi, tra le Commissioni Politiche UE di Senato e Camera, volta a rendere più efficace e rapida la modalità di recepimento della normativa europea in Italia.

Trattasi di una sorta di «inmendabilità alternata e paritaria» tra i due rami del Parlamento, per cui si interviene sul testo base presentato dal Go-

verno, vuoi del disegno di legge di delegazione europea, vuoi del disegno di legge europea, solamente da parte della Camera che detiene la prima lettura del medesimo provvedimento.

Tale metodo ha consentito al Parlamento italiano, nel corso della corrente legislatura, di «velocizzare» la cosiddetta «fase discendente», permettendo, di tal guisa, di pervenire anche ad una consistente riduzione delle infrazioni comunitarie a carico dell'Italia.

Nel caso dell'atto Senato n. 2886, l'obiettivo auspicabile dovrebbe essere quello di approvarlo in Commissione in maniera che l'Aula del Senato possa farlo proprio prima dell'apertura della sessione di bilancio.

Propone, quindi, anche a seguito di un intervento del senatore CIOFFI (*M5S*), di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 del prossimo martedì 19 settembre, nonché il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti per le ore 18 di mercoledì 20 settembre.

Concorda la Commissione.

Prende, quindi, la parola il sottosegretario GOZI, il quale, in primo luogo, tiene a ringraziare la relatrice, senatrice Ginetti, per la chiara illustrazione dei contenuti del disegno di legge europea 2017.

Ringrazia poi l'intera Commissione per il lavoro complessivamente svolto nel corso della legislatura, che, grazie alla sintonia interistituzionale realizzata con la Camera dei deputati, e ricordata dal presidente Chiti, ha permesso al Paese di ridurre in modo sostanziale il proprio contenzioso con l'Unione europea.

Si tratta di un *modus operandi* positivo e virtuoso che il Governo si augura possa proseguire anche in futuro.

Inoltre, dal punto di vista dell'Esecutivo, risulta cruciale che, prima della scadenza naturale della legislatura, rispettivamente, la Camera dei deputati licenzi il disegno di legge di delegazione europea 2017, già approvato dal Senato, e quest'ultimo approvi il disegno di legge europea 2017, già fatto proprio dalla Camera, perché entrambi i provvedimenti consentono un adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo su importanti questioni di merito, che da tempo attendono di essere recepite.

Al riguardo, menziona, a titolo di esempio, relativamente all'atto Senato n. 2886, le problematiche riguardanti il *roaming* sulle reti mobili, l'indennizzo per le vittime di reati, i metodi di analisi delle acque, nonché le disposizioni in materia di energia e fonti rinnovabili.

Il PRESIDENTE, quindi, apre la discussione generale rinviandola alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 14 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, con riferimento allo schema di decreto ministeriale concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Luigi MARATTIN, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) e Roger DE MENECH (PD).

Luigi MARATTIN, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente Marattin per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Giovedì 14 settembre 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,05.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- svolgere alcuni approfondimenti su Toni Chichiarelli, incaricando il dottor Donadio e il colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da tre persone al corrente dei fatti, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia di compiere un accertamento sulla vicenda di due frammenti fotografici menzionati dal dottor Francesco Monastero nella sua audizione del 19 marzo 2015 e il colonnello Pinnelli di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;
- incaricare il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;
- incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione eventualmente non ancora acquisita relativa all'autopsia di Aldo Moro e all'autopsia degli uomini della sua scorta;

– incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire informazioni su una persona al corrente dei fatti.

Comunica inoltre che:

– l'11 settembre 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, contenente il verbale delle operazioni compiute presso l'AISE in relazione all'acquisizione di documentazione sui rapporti tra terrorismo di sinistra e movimenti palestinesi;

– nella stessa data il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, Valeria Fazio, ha trasmesso una ulteriore raccolta di documentazione, riservata, relativa alla vicenda di via Fracchia;

– nella stessa data la persona ascoltata in esame testimoniale dalla Commissione nella seduta segreta del 25 luglio 2017 ha formulato alcune precisazioni e rettifiche al resoconto stenografico, che sono state acquisite come documento segreto;

– il 12 settembre 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, di libera consultazione, con allegate le puntate del 13 dicembre 1996 e 10 gennaio 1997 del programma «Viaggio nella giustizia» e la puntata del 18 agosto 2001 del programma «Diario di un cronista – Aldo Moro. Le tre vie», contenenti interviste a Germano Maccari realizzate da Sergio Zavoli;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, con allegati alcuni documenti del SISDE relativi ai tentativi di reperire il latitante Alessio Casimirri compiute nel corso del 1982;

– il 14 settembre 2017 il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, su Giustino De Vuono.

Comunica infine che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di adottare le iniziative illustrate dal Presidente in relazione a alcuni casi di possibile violazione del segreto funzionale.

Esame testimoniale di persona informata dei fatti

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che l'esame testimoniale si svolga in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara concluso l'esame testimoniale.

La seduta termina alle ore 15,40.

